

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
AREA ORGANIZZATIVA/GESTIONALE
FUNZIONE GESTIONALE

DETERMINA N.116 DEL 01/06/2021

OGGETTO

Assegnazione, ai sensi della Determina Dirigenziale n. 97 del 14/09/2015, dell'alloggio popolare sito in Siracusa , in Via G. Rizza, 2 alla sig.ra omissis a seguito dell'abbandono da parte del fratello omissis assegnatario

IL DIRETTORE GENERALE

Nella funzione di DIRIGENTE dell'Area Organizzativa/Gestionale

premess

- che il sig. omissis risulta essere assegnatario dell'alloggio popolare indicato in oggetto, con contratto di locazione reg. al num. 4682 del 2015;
- che il sig. omissis, in data 01/03/2021 con nota prot.2092 , ha dichiarato di avere abbandonato l'alloggio assegnatogli trasferendo altrove la propria residenza e rinunciando di fatto alla assegnazione
- che la sorella omissis con istanza prot. 8971 del 28/10/2020 ha chiesto l'assegnazione dell'alloggio in oggetto, ai sensi della Determina dirigenziale n. 97 del 14/09/2015, che disciplina l'assegnazione e la conseguente voltura del contratto locativo in favore dei familiari conviventi, anche in caso di abbandono dell'alloggio popolare da parte del legittimo assegnatario;
- che, con Determina del Dirigente l'Area Gestionale n. 97/2015, l'Ente ha previsto al punto 1 lett. C) l'ipotesi della voltura del contratto di locazione *"in caso di abbandono del nucleo familiare convivente da parte dell'assegnatario"*, stabilendo i seguenti presupposti: 1) che i familiari che subentrano nella locazione siano già inseriti nel contratto locativo dell'assegnatario; 2) che la convivenza risalga ad almeno due anni prima dell'abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario; 3) che vi sia un atto di rinuncia dell'assegnazione da parte dell'assegnatario o il provvedimento comunale di decadenza dell'assegnazione; 4) che l'abbandono non sia finalizzato al conseguimento di indebiti benefici (come l'acquisto di una casa adeguata al nucleo familiare da parte dell'assegnatario che abbandona l'alloggio);
- che, nel caso che ci occupa, sono soddisfatte le condizioni sopra richiamate poiché:
 - 1) la sig.ra omissis, richiedente il subentro, è inserita nel contratto di locazione stipulato dall'Ente con l'assegnatario in data 23/10/2015;

- 2) la richiedente ha sempre convissuto con l'assegnatario fino alla data dell'abbandono dell'alloggio da parte di quest'ultimo;
- 3) l'assegnatario ha abbandonato l'alloggio e sottoscritto un atto di rinuncia allo stesso rendendo giuridicamente disponibile l'alloggio per una nuova assegnazione;
- 4) a favore dell'assegnatario e di ogni componente il nucleo familiare uscente non risultano intestati beni immobili, né prima né dopo l'abbandono dell'alloggio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Accertato che il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dal d.p.r. n. 1035/72 per l'assegnazione di alloggi di ERP;

Accertato che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto di cui alla citata Determina n. 97/2015 del Dirigente l'Area Gestionale;

Vista l'istruttoria favorevole del Responsabile della U.O. Assegnazione e contratti sul possesso dei requisiti per l'assegnazione in capo alla richiedente;

Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Locazioni

determina

- 1) di accogliere l'istanza presentata, ai sensi della Determina n. 97 del 14/09/2015 del Dirigente l'Area Gestionale, dalla sig.ra omissis per la voltura del contratto di locazione relativo all'alloggio popolare sito in Siracusa in Via G. Rizza, 2 (C.I. 00170155-0209) per i motivi espressi in narrativa;
- 2) di autorizzare la U.O. "Assegnazione e contratti" dell'Area Gestionale a provvedere alla predisposizione e stipula del relativo contratto di locazione, in favore della richiedente.

IL DIRETTORE GENERALE
nella funzione di DIRIGENTE AREA ORGANIZZATIVA/GESTIONALE
f.to Marco Cannarella